

N. R.G. 2087/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE**
TERZA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.	Italo Mirko De Pasquale	- Presidente
dott.ssa	Annafrancesca Capone	- Giudice est.
dott.	Antonio Barbetta	- Giudice

visto il ricorso *ex art.* 206 CCII, depositato, in data 19.03.2025, da [REDACTED]
[REDACTED] nuova denominazione assunta da [REDACTED]
S.p.A.” e, per essa, in qualità di mandataria e procuratrice speciale, la società
[REDACTED] S.P.A.,
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Fabrizio Panza, giusta procura in atti;
vista la memoria del 09.05.2025 depositata dall’avv. Antonio Tanza,
procuratore costituito per la **Liquidazione Giudiziale** “[REDACTED]
[REDACTED]”, dichiarata con sentenza n. 27/2023 del 19.05.2023;
vista la memoria depositata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di
procuratrice speciale di Artemide SPV S.r.l., cessionaria in virtù di contratto
concluso in data 08.08.2025 con [REDACTED]
sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 16.09.2025 ha
pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 19.03.2025 [REDACTED] SpA ha proposto
opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data 04.02.2025 e
comunicatole in data 18.02.2025.

Nel ricorso l’istituto di credito ha dedotto:

- di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società in Liquidazione
giudiziale, avendo stipulato, in data 31.08.2022, un contratto di conto corrente
(n. 078.1004056.9.) con fido di € 10.000,00, nonché un contratto di
finanziamento chirografario di € 100.000,00, assistito dalla garanzia rilasciata
dal Fondo di Garanzia ex L. 662/1996;
- che, alla data della pronuncia della Liquidazione giudiziale, il credito
derivante dal finanziamento era pari a complessivi € 99.470,13;
- di avere inviato domanda di ammissione al passivo e, a seguito della
richiesta di integrazione documentale formulata dalla curatela, di avere
inviato la documentazione acquisita dalla banca in sede di istruttoria mutui;

- che la domanda di ammissione al passivo è stata rigettata, non essendo state accolte le osservazioni al progetto che la Banca aveva inviato;
- che l'istruttoria svolta dalla Banca si è basata sui bilanci 2019, 2020 e 2021 (non essendovi possibilità di svolgere approfondimenti sull'attendibilità delle scritture contabili), nonché sulla circostanza che la società non era segnalata in C.R. e non presentava alcuno sconfinco nel sistema bancario; inoltre, dai bilanci non si evincevano debiti tributari e, infine, i bilanci 2019, 2020 e 2021 risultavano depositati tempestivamente nel registro delle Imprese;
- di avere inoltrato a Medio Credito Centrale la richiesta di copertura a garanzia del finanziamento, che non muoveva alcuna eccezione, considerato che la società aveva la più alta classe di solvibilità con una probabilità di inadempimento trascurabile (0,12%);
- che non vi è stata alcuna abusiva concessione del credito;
- che il finanziamento è stato concesso non nell'ambito dei presupposti previsti dalla normativa pandemica, ma nell'ambito del programma Operativo Nazionale destinato a favorire la crescita economica ed il rafforzamento della presenza delle aziende italiane nel contesto produttivo globale.

██████████ in Liquidazione giudiziale, ritualmente costituitasi, ha rilevato:

- che dai bilanci relativi al periodo pandemico e dalla situazione aggiornata alla data del finanziamento erano emersi risultati molto positivi in termini di fatturato e liquidità per la società, realizzatisi proprio nel periodo COVID, non potendo dirsi che la stessa fosse stata danneggiata in conseguenza della pandemia, requisito richiesto ai fini della concessione del finanziamento;
- che l'istruttoria del merito creditizio condotta dall'istituto di credito era stata effettuata in maniera acritica sulla base dei soli dati numerici esposti in bilancio, i quali, peraltro, non trovavano corrispondenza alcuna nella realtà;
- come la reale situazione economico-patrimoniale della beneficiaria del finanziamento fosse ben diversa da quella rappresentata in bilancio: in particolare, ██████████ non aveva adempiuto all'obbligo di versamento di imposte e tasse, avendo interrotto ogni pagamento al fisco sin dal 2017, disponeva di una sola sede di appena 54 mq, di un unico amministratore e di alcun dipendente e si alimentava da tempo attraverso finanziamenti, perlopiù garantiti dallo Stato, o mediante un meccanismo di pagamento delle rate in scadenza dei precedenti finanziamenti con la liquidità derivante da quelli successivi;
- il mancato rispetto dei vincoli di scopo relativamente alle somme ricevute a titolo di finanziamento garantito dallo Stato;
- che le omissioni nei controlli da parte della Banca avevano permesso a ██████████ di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato senza averne diritto, aggravando la situazione debitoria e danneggiando la collettività;
- come i contratti di finanziamento stipulati in violazione di norme imperative dovessero essere considerati radicalmente nulli, con la conseguenza dell'irripetibilità delle somme erogate;

- come la fragilità finanziaria della [REDACTED] emergesse in maniera lampante già in epoca antecedente alla crisi pandemica, circostanza agevolmente evincibile da qualsiasi istituto di credito ed il cui mancato riscontro integrava un concorso nell'aggravamento del dissesto idoneo a fondare la responsabilità dell'ente creditore per violazione dei doveri di correttezza professionale e di sana e prudente gestione del credito (circostanza con riferimento alla quale la Curatela ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della Banca alla restituzione delle rate scadute e pagate relativamente alla parte di finanziamento non garantito dallo stato, comprensive di capitale, interessi, commissioni e spese).

Dopo l'udienza del 19.09.2025, con comparsa depositata il 30.09.2025, si è costituita [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di procuratrice speciale di Artemide SPV S.r.l., cessionaria in virtù di contratto concluso in data 08.08.2025 con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che ha fatto proprie le domande, eccezione e deduzioni dell'opponente.

*

Valutati i documenti prodotti, il Tribunale ritiene che l'opposizione promossa da [REDACTED] debba essere rigettata.

In data 01.08.2022, [REDACTED] ha presentato al Fondo di Garanzia una richiesta di agevolazione, in relazione al finanziamento di € 100.000,00 concesso da [REDACTED] SpA con la finalità di ottenere liquidità per “pagamento scorte fornitori”, chiedendo di voler beneficiare della garanzia del Fondo sulla base della “Regolamentazione UE sugli aiuti *“de minimis”*”.

Orbene, anche l'applicazione del regime agevolato “*de minimis*” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 comporta l'obbligo della Banca di verificare il merito creditizio, come più volte affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel caso di specie, una corretta valutazione avrebbe dovuto far dubitare della correttezza delle scritture contabili, dalle quali emergevano dati tali da far escludere la necessità di aiuti di Stato: dall'esame dei bilanci relativi al periodo pandemico e dalla situazione aggiornata alla data di concessione del finanziamento, emergeva apparentemente che la società aveva ottenuto risultati estremamente positivi in termini di fatturato e liquidità, in occasione della pandemia da Covid-19, essendosi ottenuti fatturato e liquidità di oltre il 500% rispetto al periodo pre-pandemico.

Una adeguata istruttoria avrebbe consentito di verificare l'assenza di merito creditizio.

Difatti:

1. alla data di concessione di tale finanziamento, la società aveva già ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato, a titolo di “*interventi a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 DL 23/2020*” e a titolo di aiuti con il regime *de minimis*, per circa € 2.151.000,00;

2. in alcune occasioni aveva dichiarato di essere stata danneggiata dal Covid ed in altre aveva escluso ciò;

3. non era società patrimonializzata, non aveva dipendenti da anni, non risultava aver mai distribuito utili ai soci (nonostante dalle scritture contabili risultasse averli prodotti), aveva utilizzato i finanziamenti già ricevuti per effettuare bonifici esteri.

È evidente che, al momento della concessione del finanziamento, risultava esserci un indebitamento sproporzionato verso le Banche, a fronte del quale non vi era alcuna garanzia patrimoniale e nonostante un dichiarato notevole miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali in periodo pandemico; vi era cioè un quadro macroscopicamente anomalo sotto il profilo patrimoniale, gestionale e fiscale. Risultavano disponibili ed accessibili una pluralità di dati che rendevano palese l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] si pensi ai bilanci 2020 e 2021, alla visura camerale storica, ai dati della Centrale Rischi, ai report Cerved/CRIF, nonché ai dati desumibili dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dal "*cassetto fiscale*".

Deve, quindi, affermarsi che la Banca si è limitata a condurre un'istruttoria acritica, passiva, inadeguata e contraria ai principi di diligenza imposti all'operatore bancario qualificato.

Pertanto, la concessione del credito alla [REDACTED] costituisce una grave negligenza professionale, nonché un abuso tale da determinare la nullità del contratto per difetto di causa concreta e contrarietà a norme imperative.

Pertanto, la Banca è venuta meno non solo agli obblighi sulla stessa gravanti nella fase antecedente all'erogazione (verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia, della coerenza economico-finanziaria della domanda) bensì anche al successivo dovere di monitoraggio volto alla sorveglianza in merito al corretto impiego delle somme ed alla conseguente attivazione di misure correttive.

L'istituto di credito, infatti, in palese violazione dell'art. 9 D.L. 20/2023, che impone un presidio permanente sui finanziamenti assistiti da fondi pubblici, ha omesso di effettuare verifiche circa l'utilizzo delle somme erogate (nonostante risultassero bonifici esteri e operazioni estranee al capitale circolante dichiarato), di segnalare le irregolarità agli organi di vigilanza e di avviare la procedura di revoca della garanzia.

*

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla [REDACTED] in Liquidazione giudiziale ritiene questo Tribunale che la stessa sia inammissibile.

Ed invero, par d'uopo rammentare che l'art. 206, comma 4, CCII, prevede l'impugnazione incidentale. Questa possibilità è concessa nei casi di opposizione e impugnazione dei crediti ammessi. La parte contro cui l'impugnazione è proposta può proporre impugnazione incidentale, anche se è per essa decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione principale,

ma solo nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo. Ciò significa che non si possono introdurre domande del tutto nuove, ma solo contestare in via incidentale l'ammissione di un credito.

In sintesi, la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale "tradizionale" (con una richiesta di condanna) nel giudizio di opposizione allo stato passivo è generalmente esclusa, data la natura speciale e impugnatoria del procedimento. Tuttavia, è ammessa la proposizione di eccezioni riconvenzionali strettamente connesse al rapporto giuridico in contestazione e finalizzate a paralizzare la pretesa avversaria.

La riforma del Codice della Crisi ha, quindi, introdotto la figura dell'impugnazione incidentale, che permette una sorta di "riconvenzionale" ma circoscritta alle contestazioni già emerse nella fase di verifica del passivo e non è questo il caso.

Peraltro, che sia esclusa la possibilità di una domanda riconvenzionale "tradizionale" si ricava anche dalla circostanza che il provvedimento che definisce il procedimento di opposizione allo stato passivo è impugnabile con ricorso per Cassazione (art. 207, c. 14 CCII), mentre la sentenza che definisce un giudizio ordinario è soggetta all'appello.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione *ex art. 144 d.P.R. 115/2002* della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione collegiale, pronunciando nella causa civile n. 2087/2025 R.G., così provvede:

- a) rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED] SpA S.p.A.;
- b) dichiara la nullità assoluta *ex art. 1418 c.c.* del contratto di finanziamento del 31.08.2022;
- c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
- d) condanna [REDACTED] al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 27.01.2026

Il Giudice rel.

dott.ssa Annafrancesca Capone

Il Presidente

dott. Italo Mirko De Pasquale